

2. Esame e valutazione dei risultati della consultazione

2.1 Lo spoglio e lo scrutinio delle risposte dei confratelli sono di competenza dell'Ispettore. Egli manterrà un doveroso riserbo circa le risposte dei singoli e la globalità dei risultati, che non possono quindi essere oggetto di pubblicazioni.

2.2 L'Ispettore esamini e analizzi le segnalazioni pervenute dai confratelli, in modo da poter compilare con accuratezza gli appositi moduli¹ che la Segreteria Generale farà giungere a tutte le sedi ispettoriali. Quindi l'Ispettore invii al Rettor Maggiore una copia di ciascun modulo.

2.3 L'Ispettore, tenendo conto dei risultati della consultazione, dopo attenta riflessione e discernimento, matura le sue proposte. Può naturalmente consigliarsi con persone di sua fiducia, ma per la natura della consultazione e per i fini che si propone, essa non è materia da sottoporre all'esame e alla votazione del Consiglio ispettoriale.

2.4 L'Ispettore, prima della scadenza del mandato di uno o più Consiglieri, invii al Rettor Maggiore le sue proposte, servendosi per questo degli appositi moduli,² e tenendo presente quanto detto al n. 1.4.

Queste modalità entrano in vigore in data 15 aprile 1985.

3.2 AMMISSIONE AL DIACONATO E AL PRESBITERATO ED ESERCIZIO DELL'ORDINE DIACONALE

1. Oggetto

Il Consiglio generale ha ricevuto, verso la fine del CG22, una richiesta firmata da oltre cinquanta capitolari. Essi chiedevano un'interpretazione chiara, univoca e rapportata alla formazione salesiana delle norme del Codice di Diritto Canonico che regolano la durata del curriculum di formazione presbiterale, la promozione al diaconato e al presbiterato e l'esercizio dell'ordine diaconale.

2. Iter

Nella sua prima sessione, subito dopo il CG22, il Consiglio generale discusse e raccolse alcune conclusioni che i pareri di studiosi e di esperti di pratica pastorale avvaloravano con la loro autorità.

I Regionali le comunicarono negli incontri che ebbero con i signori Ispettori della loro Regione,

¹ Moduli CV 85 (per il vicario), CE 85 (eonomo), CG 85 (consigliere).

² Moduli PV 85 (per il vicario), PE 85 (eonomo), PC 85 (consigliere).

Si ricevertero, di ritorno, ulteriori suggerimenti, interpretazioni e domande. Gli stessi esperti, la cui cerchia fu allargata, sotto la spinta di queste sollecitazioni ripresero in esame il problema. Vi è stato un paziente confronto delle opinioni col desiderio in tutti di giungere ad una posizione convergente che rispettasse le norme del Codice di Diritto Canonico e promuovesse una efficace formazione attraverso l'esercizio dell'ordine diaconale.

3. *Prospettiva*

La preoccupazione formativa, che dà senso e valore ai tempi e ai modi dell'esercizio diaconale, è stata la ragione che ha avuto più peso nelle decisioni del Consiglio generale. Questi modi e questi tempi finora non erano stati sempre ben programmati, accompagnati e verificati. D'altronde il fenomeno degli abbandoni dei diaconi è presso di noi ancora doloroso e rilevante.

Partecipando a queste comuni responsabilità, con questo medesimo spirito e con queste intenzioni vanno letti, intesi e praticati questa comunicazione e il piccolo documento che prossimamente sarà inviato ai signori Ispettori, alle Commissioni Ispettoriali per la Formazione e alle comunità formatrici interessate: «Indicazioni per l'esercizio dell'ordine diaconale in preparazione al ministero presbiterale».

4. *Disposizioni.*

4.1 *Durata del curriculum di formazione presbiterale.*

Il curriculum formativo degli studi filosofici e teologici deve comprendere sei anni completi, di cui due interi dedicati alle discipline filosofiche e quattro interi a quelle teologiche. Secondo il Codice di Diritto Canonico può essere compiuto in modo successivo o congiunto. La nostra «Ratio» ha scelto, nella linea della nostra tradizione, che sia compiuto in modo successivo, inserendo fra gli studi di filosofia e quelli di teologia il tempo e l'esperienza pastorale del tirocinio.

4.2 *Promozione al diaconato*

L'ordinazione diaconale può avvenire soltanto dopo aver concluso il terzo anno degli studi teologici. Questo vale per tutti i tipi di studentati, di comunità formatrici e anche per le facoltà e istituti aggregati o affiliati ad esse.

4.3 *Esercizio dell'ordine diaconale*

Dopo l'ordinazione diaconale ogni diacono esercita il suo ordine, già durante il tempo delle vacanze estive, con le funzioni liturgico-pastorali ad esso specificamente inerenti. Durante il quarto anno di teologia (se si tratta di studentati normali, affiliati o no) oppure durante il primo anno di specializzazione (se si frequenta il biennio di licenza o corsi equivalenti per diplomi)

il diacono continua, senza interrompere i suoi studi regolari prefissati, in questo esercizio.

È importante, anzi decisivo, che l'esercizio dell'ordine diaconale avvenga in ogni caso in maniera sistematica e guidata e con le opportune verifiche da parte dei formatori.

Il «tempus congruum», di cui al § 2 del can. 1032, viene valutato sia in rapporto alla persona del candidato che all'indole del nostro Istituto religioso che già cura anteriormente una consistente preparazione pastorale. Per noi il «tempus congruum» ordinariamente è quello sopra indicato.

Per facilitare l'adempimento di questi impegni, verrà composto e diffuso un breve progetto indicativo che può servire di riferimento alle comunità formatrici e alle commissioni di formazione per la composizione dei loro programmi locali. La spiritualità sacerdotale di Don Bosco sarà il criterio che orienterà obiettivi e iniziative utili a raggiungerli in quelle aree che riteniamo da privilegiare: Parola di Dio, Liturgia, Catechesi e Pastorale, Pastorale del sacramento della Riconciliazione e degli altri sacramenti, discernimento spirituale, informazioni tecniche varie specialmente in riferimento al lavoro parrocchiale.

4.4. *Promozione al presbiterato*

Terminato il quarto anno di teologia o il primo anno di licenza, si può accedere all'ordinazione presbiterale.

4.5. *Casi eccezionali*

Se mai qualche diacono domandasse eccezionalmente un tempo più prolungato prima di far domanda per essere ordinato presbitero:

— si chiariscano i motivi, gli obiettivi e, se possibile, la durata del periodo richiesto;

— sia posto nelle condizioni migliori per continuare la sua formazione e maturare le sue decisioni;

— la sua esperienza ministeriale sia seguita non solo dalla comunità presso cui si svolge, ma anche dal Consiglio ispettoriale; e sia valutata non solo alla fine, ma anche durante il suo svolgimento;

— i membri della comunità, di cui fa parte, saranno richiesti del loro parere su di lui; e il Consiglio della comunità darà il suo giudizio ben motivato;

— il Consiglio ispettoriale, in vista dell'ammissione del diacono al presbiterato, prenderà conoscenza anche dei giudizi espressi negli scrutini di ammissione durante tutto il curriculum formativo.

4.6. *La Ratio*

L'insieme di queste norme e di queste motivazioni entrerà nel testo della

FSDB, la cui rielaborazione, per aggiornarla al nuovo Codice di Diritto Canonico e al nostro diritto proprio, è già iniziata.

Il Consiglio generale giudica importanti queste norme e chiede a tutti i signori Ispettori che adeguino e uniformino la prassi formativa ispettoriale ad esse. Siamo certi che il loro insieme, per i valori che contengono, aiuterà la maturazione delle motivazioni vocazionali, fonderà l'efficacia del ministero e, nei periodi di difficoltà, la perseveranza nella vocazione.

Don Paolo Natali

3.3 CIRCA L'INDULTO DI LASCIARE L'ISTITUTO

L'art. 23 delle nostre Costituzioni esprime efficacemente il significato della professione salesiana, mettendo in rilievo i suoi aspetti fondamentali:

- «segno dell'incontro di amore tra il Signore che chiama e il discepolo che risponde donandosi totalmente a Lui e ai fratelli»;
- «una scelta tra le più alte per la coscienza di un credente»;
- un obbligo assunto «pubblicamente di fronte alla Chiesa, mediante il cui ministero viene consacrato più intimamente al servizio di Dio»;
- un «impegno reciproco del professo che entra nella Società e di questa che lo accoglie».

Questa donazione totale in piena libertà è fatta fin dalla professione temporanea con l'intenzione — esplicitamente indicata nella formula della professione — di offrirsi al Signore per tutta la vita. Essa raggiunge la pienezza definitiva ed assume speciale irrevocabilità con la professione perpetua, fatta quando il socio «ha raggiunto la maturità spirituale salesiana richiesta dall'importanza di tale scelta» (Cost. 117).

Si comprende quindi perché il canone 691 § 1 del Codice di Diritto Canonico esiga che «un professo di voti perpetui non chieda l'indulto di lasciare l'Istituto se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio».

In questa prospettiva il Consiglio Generale ha esaminato il problema delle domande di dispensa dai voti perpetui, un problema che interpella seriamente ogni confratello sul valore della fedeltà e perseveranza e i Superiori e i formatori sulle loro responsabilità nelle fasi di preparazione e di ammissione alla professione temporanea e in particolare alla professione perpetua.

L'esame fatto in sede di Consiglio Generale ha posto in evidenza che la concessione dell'indulto di lasciare l'Istituto per legittima dispensa dai voti e dagli impegni presi con la professione religiosa è un provvedimento di particolare rilevanza in cui è impegnata la coscienza del Rettor Maggiore e del suo Consiglio. Questi devono quindi disporre di tutti gli elementi neces-